



IL DIRETTORE

VISTA

la legge 21 Dicembre 1999, n. 508;

VISTO

il D.F.R. 28 Febbraio 2003, n. 132;

VISTO

l'art. 21 del CCNL 2002/2005;

VISTO

lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, approvato in via definitiva con D.D. 3262

del 05/12/2016 ed in particolare l'art. 18 (Consiglio Accademico) comma 4;

DECRETA

L'adozione da parte dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, del seguente testo regolamentare:

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO

ART. 1

Composizione Consiglio Accademico

- 1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio Accademico è composto complessivamente da 11 membri. Ne fanno parte:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. otto (8) docenti di prima e/o seconda fascia dell'Accademia, eletti dal Collegio dei Professori, con almeno due (2) anni di servizio di ruolo presso le Accademia di Belle Arti;
 - c. due (2) studenti designati dalla Consulta degli Studenti a maggioranza assoluta dei propri componenti.

ART. 2

Indizione dell'elezione

- 1. Le elezioni dei Docenti componenti il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti sono indette con Decreto del Direttore affisso all'Albo dell'Accademia, notificato al competente Ufficio ministeriale e contestualmente pubblicato sul sito dell'Accademia.
- 2. Le elezioni dei Consiglieri componenti il Consiglio Accademico, sono indette in una data anteriore di almeno trenta (30) giorni a quella di scadenza del mandato. La durata del mandato è fissata in un triennio decorrente dalla data indicata nel decreto direttoriale di nomina.
- 3. Il decreto di indizione, nel rispetto del presente regolamento:
 - a. fissa la data e gli orari della consultazione;
 - b. indica l'Ufficio dell'amministrazione presso il quale vanno depositate le candidature e la richiesta documentazione di corredo, nonché il termine finale per la loro presentazione;
 - c. dispone la costituzione della Commissione elettorale e dell'Ufficio elettorale;







- d. stabilisce i termini e le modalità di svolgimento del procedimento elettorale, compresi gli orari di apertura del seggio;
- e. nomina il responsabile del procedimento elettorale;
- f. definisce il contenuto del bando per le elezioni.

ART.3

Elettorato attivo

- 1. Ai sensi dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai Docenti di prima e seconda fascia in servizio nell'Accademia con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato su gattedra o posto vacante sino al termine dell'anno accademico.
- 2. La lista degli aventi diritto al voto deliberata dalla Commissione elettorale, deve essere affissa all'albo e pubblicata sul sito dell'Istituzione, non oltre 15 giorni dopo l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni.
- 3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto potranno essere sanate dalla Commissione elettorale fino a due giorni precedenti l'inizio del turno elettorale.

<u>Art. 4</u>

Elettorato passivo

- 1. Possono essere eletti i Docenti di prima e/o seconda fascia dell'Accademia, eletti dal Collegio dei Professori, con a meno due (2) anni di servizio di ruolo presso le Accademia di Belle Arti;
- 2. Il possesso del requisito richiesto per l'eleggibilità è attestato dal candidato in forma di autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 ed allegata alla proposta di candidatura.
- 3. La verifica dell'autocertificazione sarà effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo art.12;
- 4. Non sono in ogni caso eleggibili i Docenti che nell'ultimo quinquennio, considerato ai loro propri fini, siano stati sospesi dal servizio con provvedimento disciplinare esecutivo o dell'Autorità Giudiziaria passato in giudicato.
- 5. L'elenco dei can didati ammessi sarà pubblicato all'albo e sul sito istituzionale dell'Accademia almeno sette (7) giorni precedenti le elezioni e sino alla chiusura delle operazioni elettorali;

ART. 5

Incompatibilità

- 1. Non possono far parte del Consiglio Accademico i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Non può essere eletto il docente che abbia già svolto la funzione di consigliere per 2 (due) mandati consecutivi.







<u>Art. 6</u> Componenti eletti dalla Consulta degli Studenti

- 1. La Consulta degli Studenti provvede a designare 2 (due) studenti che siedono in Consiglio Accademico.
- 2. La condizione di studente è data dall'iscrizione ad uno dei corsi di diploma triennale, di specializzazione, di perfezionamento o master organizzati e direttamente svolti dalla presente Accademia. Ove, nel corso del mandato, tale condizione cessi, sarà cura della Consulta provvedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

ART. 7 Presentazione delle candidature

- 1. Gli interessati che ritengono di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere del Consiglio Accademico devono presentare all'Accademia la propria candidatura nei termini e nelle modalità stabiliti dal bando con il quale sono indette le elezioni.
- 2. Il possesso del requisito richiesto per l'eleggibilità è attestato dal candidato in forma di autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 ed allegata alla proposta di candidatura.
- 3. La verifica dell'autocertificazione sarà effettuata dalla Commissione elettorale di cui al precedente articolo 5.

<u>Art. 8</u> Procedimento elettorale

- 1. L'elezione del Consiglio Accademico è indetta dal Direttore dell'Accademia con decreto pubblicato all'albo dell'Istituto secondo modalità esplicate nell'apposito bando.
- 2. Previa autorizzazione del Direttore i candidati potranno tenere riunioni pubbliche di propaganda elettorale durante l'orario di apertura dei locali dell'Accademia.

ART. 9 Verifica di ammissibilità delle candidature

1. La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature è effettuata per la elezione alla carica di Consigliere, da apposita Commissione valutatrice composta da tre docenti, scelti tra l'elettorato attivo e passivo, nominati dal Direttore. La Commissione valutatrice, nei termini previsti dal bando, provvede alla pubblicazione dei provvedimenti di ammissione della candidatura all'Albo dell'Accademia e sul sito web della medesima dell'elenco dei candidati ammessi. I predetti documenti rimangono affissi per la consultazione degli aventi diritto sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. La Commissione







si riunisce il giorno dopo la conclusione della presentazione delle candidature e nomina nel suo seno il Presidente.

2. Avverso i provvedimenti di ammissione o di esclusione delle candidature, gli interessati possono presentare reclamo entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento che si intende contestare. Il rec amo deve essere proposto allo stesso organo che ha emesso il provvedimento, cioè la Commissione di verifica di ammissibilità delle candidature, la quale provvede entro i cinque giorni lavorativi successivi con atto scritto e motivato.

ART.10

Propaganda elettorale

1. La propaganda e ettorale deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio alle attività istituzionali dell'Accademia. Essa è vietata dal giorno precedente a quello di inizio delle operazioni di votazione.

ART.11

Commissione elettorale

- 1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.
- 2. È costituita da tre membri titolari e tre supplenti fra i professori facenti parte dell'elettorato attivo, designati dal Direttore entro dieci giorni da quello di svolgimento delle elezioni.
- 3. La Commissione nomina nel suo interno il proprio Presidente;
- 4. La Commissione elettorale ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento ed in particolare quello di;
 - a. acquisizione dell'elenco degli elettori;
 - b. nom na del Presidente del seggio elettorale e degli scrutatori;
 - c. proc amazione dei candidati eletti ed esame degli eventuali ricorsi ammessi dal presente rego amento.
- 5. I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Consigliere Accademico.
- 6. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e progressivamente pubblicati mediante la loro immediata affissione all'Albo e pubblicazione sul sito.
- 7. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio quello supplente, in ordine di anzianità di servizio.







ART. 12 Seggio elettorale

- 1. Il Seggio elettora e è composto da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra i docenti non candidati, nominati dalla Commissione elettorale almeno 48 ore precedenti l'inizio delle votazioni.
- 2. Il Seggio elettorale:
 - a. distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - b. garar tisce la libertà e segretezza nell' espressione del voto;
 - c. organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
 - d. redige i verbali di voto.
- 3. In caso di impedimento di uno o più membri titolari subentra d'ufficio uno o più supplenti, in ordine di anzianità di servizio.

<u>ART. 13</u> Modalità di voto

- 1. Il voto è personal e, diretto e segreto.
- 2. Possono essere espresse fino a cinque preferenze.
- 3. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, viene consegnata una scheda elettorale precedentemente controfirmata dai componenti del seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico.
- 4. L'elettore accederà ad una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell'espressione del voto ed esprimerà le proprie preferenze mediante apposizione di una X sui nominativi dei candidati che intende votare.
- 5. La scheda, ripiegata, viene inserita nell'apposita urna da un componente del seggio o dallo stesso elettore.
- 6. Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal seggio, se presenta segni di identificazione o se sulla stessa siano espresse più di cinque preferenze.
- 7. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso su apposito registro di presenza.
- 8. Il seggio elettora e decide immediatamente su eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto, sentiti gli elettori che hanno interesse e, se presenti, i candidati.
- 9. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate ed il verbale è sottoscritto dai componenti del seggio elettorale.







ART. 14

Chiusura delle votazioni

- 1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto e sono pubbliche.
- 2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del Seggio elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale che sarà reso pubblico:
 - a. numero dei votanti;
 - b. numero delle schede autenticate non utilizzate;
 - c. numero delle schede non autenticate rimaste.
- 3. Le schede rimaste, autenticate e non, vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri del Seggio elettorale.

Art.15

Operazioni di scrutinio

- 1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
- 2. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di cinque preferenze.
- 3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
- 4. Le eventuali controversie sulle assegnazioni o validità del voto devono essere risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
- 5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato ed il numero delle schede nulle e bianche.
- 6. Il verbale riporta altresì:
 - a. Il numero delle schede spogliate;
 - b. Il numero degli elettori che hanno votato.
 - c. L'eler co completo dei candidati eletti e non eletti, con i voti riportati
- 7. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà al Presidente della Commissione ele torale, unitamente al materiale della votazione, il verbale dello scrutinio, firmato dai componenti del Seggio elettorale. Nel verbale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.
- 8. Il Presidente de la Commissione elettorale, visto i risultati elettorali, procederà a renderli noti ufficialmente con provvedimento da pubblicare all'albo dell'Accademia.
- 9. Trascorsi 5 (cinque) giorni dall'affissione dei risultati dello scrutinio, in mancanza di ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione dei candidati utilmente eletti.







Art. 16 Proclamazione dei consiglieri eletti

- 1. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 2. Risultano eletti gli otto docenti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
- 3. La Commissione elettorale, in seduta non aperta al pubblico da tenersi ove possibile subito di seguito al ricevimento del suddetto verbale, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.
- 4. Alla loro conclusione il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale:
 - a. proclama i candidati vincitori delle elezioni;
 - b. provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione e quelli dell'Ufficio elettorale all'Albo.

ART. 17 Modalità di redazione del bando

- 1. Le elezioni, da attuarsi con le modalità fin qui descritte, sono indette con apposito bando che deve essere reso noto mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e pubblicazione sul sito web della medesima. In caso di elezioni indette per la carica di Consigliere Accademico, il bando deve essere anche inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché alle altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica onde garantirne la massima diffusione.
- 2. Il bando deve prevedere le date di votazione in modo che le operazioni elettorali si concludano ed il provvedimento di nomina degli eletti sia pubblicato prima della scadenza del mandato dell'organo per il rinnovo del quale le elezioni sono indette.
- 3. Il bando deve contenere:
 - a. le date delle operazioni elettorali;
 - b. le modalità delle operazioni di voto;
 - c. le date e le modalità delle operazioni di scrutinio;
 - d. l'elettorato passivo ed attivo;
 - e. la durata del mandato;
 - f. in caso di elezioni indette per la carica di membro del Consiglio Accademico, la nomina della Commissione per la verifica di ammissibilità delle candidature;
 - g. i termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi;
 - h. la clausola secondo la quale in caso sia necessaria la sostituzione di uno o più membri del Consiglio Accademico;
 - i. l'indicazione eventuale dell'esclusione dei docenti che facciano parte di altri organi o che e/o ricoprano qualunque altro incarico o responsabilità nell'ambito dell'Accademia.
- 4. Il bando viene emanato per le elezioni alla carica di Consigliere Accademico dal Direttore.







ART. 18 Decadimento del Consiglio

Il Consiglio decade quando in un medesimo giorno almeno 6 (sei) Consiglieri perdono lo status di componente per recesso volontario. In quel caso il Consiglio si scioglie; entro 8 (otto) giorni dall'avvenuto scioglimento il Direttore, o il suo vicario facente funzione, indice le elezioni del nuovo Consiglio.

ART.19 Decadimento di uno o più membri

Un Consigliere decade quando compie 2 (due) assenze consecutive non giustificate ovvero 3 (tre) assenze non consecutive nor giustificate ovvero per dimissioni volontarie. In tal caso viene tempestivamente sostituito con decreto Direttoriale, mediante la nomina del primo dei non eletti, che accetti. Qualora non vi fossero membri non eletti, si procede al nuovo turno elettorale per la copertura del/dei seggio/seggi scoperto/i. Con decreto direttoriale, il Direttore indice le elezioni del nuovo membro, entro 8 (otto) giorni dal decadimento del Consigliere. Le elezioni si svolgono seguendo la regolare procedura elettorale (artt. 7 – 14). Il Consigliere subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato previsto per l'organismo.

<u>ART.20</u> Norme finali

1. Il presente regola mento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sull'Albo e sul sito web dell'Accademia.



Prof. Vittorio Politano



ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANZARO - CATANZARO

Documento in allegato protocollato in data 05/04/2019

N° di Protocollo - 1429 -

Oggetto: Regelamento per l'elezione dei componenti il Consiglio Accademico

Data Documento: 05/04/2019
Inserito da: Utenza 1630 (Ufficio Protocollo)

Sotto classificazione 1: D13 - CONSIGLIO ACCADEMICO (EX D12)

Sottoclassificazione 2:

Sottoclassificazione 3: Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: Albo sede

Mezzo invio\ricezione: Albo sede e sito internet

← Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante il tasto @ della barra a sinistra.

Per le versioni obsolete utilizzare il menu Documenti\Allegati file.



I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal GDPR - Regolamento UE 2016/679